



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., sul complesso denominato **“Giardino Serradifalco”** comprendente il terreno, i resti della cappella, i resti di una serra con torre d'acqua e i ruderi della chiesa di San Nicolò alla Kalsa, ubicato nel Comune di Palermo in Via Dante n. 332;
- ACCERTATO che il giardino sopra menzionato, identificato in catasto al F.M. n. 51 partt. nn. 2563 (terreno), 181 (resti cappella), 187 (resti serra con torre d'acqua) e 361 (ruderi della chiesa di San Nicolò alla Kalsa), così come evidenziato con campitura in colore rosa nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella relazione tecnica che del presente decreto è parte integrante, riveste particolare interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L. R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto il complesso, nella sua *facies* attuale, mantiene la individualità tipologica del giardino caratterizzato da un impianto informale a compartimenti romantici ed è espressione della raffinata cultura revivalistica di Domenico Lo Faso duca di Serradifalco;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto del bene sopra menzionato, al fine di non alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss .mm. ed ii. sul manufatto censito in catasto al F.M. n. 51 part. n. 2564 così come evidenziato con campitura in colore verde nell'allegata planimetria;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr 42/04 e della L.R. n. 80/77 il complesso sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il complesso denominato **“Giardino Serradifalco”** comprendente il terreno, i resti della cappella, i resti di una serra con torre d'acqua e i ruderi della chiesa di San Nicolò alla Kalsa, ubicato nel Comune di Palermo in Via Dante n. 332, è dichiarato di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi;
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico - artistico e architettonico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art.21 del D. Lgs. medesimo e ss. mm. ed ii.. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di non alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante, il manufatto censito in catasto al F.M. n. 51 part. n. 2564 così come evidenziato con campitura in colore verde nell'allegata planimetria, resta sottoposto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. alle seguenti prescrizioni:
- I progetti di qualunque genere che comunque possono interessare il manufatto sopra individuato dovranno essere sottoposti, per l'esame e l'approvazione preventiva, alla Soprintendenza competente.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica, la planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
- Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Palermo, al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 nr. 21.
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai

sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data dell'avvenuta notifica dello stesso.

PALERMO, li 10 giugno 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
f.to

